



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

2020 2021 2022

PREMESSA

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). L'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e l'Allegato n. 4/1 allo stesso D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" indicano la "Nota integrativa" tra gli allegati al bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;

- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione ecc..

<http://www.comuneportedirendena.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Comune-di-Porte-di-Rendena>

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione

viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

- Esercizio 2020 € 6.925.096,68.-
- Esercizio 2021 € 4.458.113,38.-
- Esercizio 2022 € 4.458.113,38.-

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- 1) politica tributaria e tariffaria: si rinvia alle competenti sezioni della presente nota integrativa e alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;
- 2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa rispettando quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 sottoscritto il 8 novembre 2020, di cui di seguito si riportano gli elementi essenziali.

La legge provinciale 27/2010 e s.m., all'articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l'invarianza. Nello specifico è stato previsto che l'obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1. La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto

al 2012. Per gli anni 2020-2024 le parti concordano di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare si propone di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell'esercizio 2019, l'obiettivo di riduzione della spesa come disciplinato nella premessa del presente paragrafo. Tenuto conto che la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo potrà essere effettuata solamente ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2019 da parte di tutti i comuni, si propone un periodo transitorio, che decorre dal 01/01/2020 e fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, nel quale i comuni dovranno salvaguardare il livello della spesa corrente contabilizzata nella missione 1 avendo a riferimento il dato di spesa al 31/12/2019. Con la predetta deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, saranno definite le modalità e i termini di definizione degli obiettivi di qualificazione della spesa, sulla base delle linee guida sopra indicate.

Attraverso la fusione degli ex Comuni di Villa Rendena, Vigo Rendena e Darè si è ottenuto un risparmio sulla spesa dei dipendenti dell'area Segreteria in quanto la Segretaria dell'ex Comune di Villa Rendena si è spostata in comando presso gli uffici della provincia di Trento e la sua retribuzione viene rimborsata dalla provincia, invece il segretario dell'ex Comune di Darè è cessato in data 31/07/2016 per pensionamento e non è stato sostituito, mentre rimane al servizio del nuovo Comune di Porte di Rendena solo la segretaria dell'ex Comune di Vigo Rendena; si è raggiunto un risparmio di spesa anche con l'incarico al revisore unico Dott.ssa Alberti Marina invece che l'assegnazione di n. 3 incarichi come in precedenza; un ulteriore risparmio di spesa si è potuto notare anche nella futura redazione di un notiziario unico al posto di 3;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020-2022 indicata nel DUP, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili.

Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, è stata modificata la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale prevedendo che, a decorrere dal 2020, le regole per l'assunzione di personale nei comuni vengono modificate e semplificate come segue:

a. La copertura dei posti del personale addetto al funzionamento dell'ente, con spesa riferita alla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), è ammessa nel rispetto degli obiettivi di qualificazione della spesa. Per questi posti, pertanto, non trova più applicazione il criterio del turn-over, ma quello delle compatibilità della spesa generata dalla nuova assunzione con il raggiungimento dei predetti obiettivi. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Per l'assunzione del personale con costi a carico della Missione 1 del bilancio comunale, l'applicazione della nuova disciplina presuppone la certificazione degli obiettivi di miglioramento e la compatibilità della spesa con il loro conseguimento. Di conseguenza, in via transitoria, fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, è consentita la sostituzione del personale cessato nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019. Per il personale cessato nel corso dell'anno, ma assunto per l'intero 2019, si considera la spesa rapportata all'intero anno. Successivamente al predetto termine il comune che non ha certificato il raggiungimento dell'obiettivo non può procedere ad assunzioni fino alla certificazione degli obiettivi di qualificazione della spesa.

b. Per i posti la cui spesa è prevista invece nell'ambito delle altre Missioni del bilancio comunale è possibile assumere in sostituzione di personale cessato nei limiti della spesa sostenuta per il medesimo personale nel corso dell'anno 2019. Per il personale cessato nel corso dell'anno, ma assunto per l'intero 2019, si considera la spesa rapportata all'intero anno. I comuni la cui dotazione di personale si pone al di sotto dello standard definito su base di parametri tecnici con intesa tra la Provincia e il C.A.L. possono inoltre assumere ulteriore personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. In via transitoria, fino alla definizione della predetta intesa, i comuni possono assumere personale la cui spesa è prevista nell'ambito delle Missioni del bilancio comunale diverse dalla 1, nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019. Per il personale cessato nel corso dell'anno, ma assunto per l'intero 2019, si considera la spesa rapportata all'intero anno. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto e l'assunzione del personale necessario a fare fronte alle operazioni di ripristino e di gestione del patrimonio conseguenti ai danni arrecati dagli eventi di maltempo verificatisi nell'ottobre 2018. Sono inoltre ammesse in via transitoria e con riferimento al personale la cui spesa è iscritta nell'ambito delle Missioni diverse dalla Missione 1, le assunzioni relative a: 1) personale addetto all'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, ivi inclusi i custodi forestali e il personale necessario per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali; 2) personale di polizia locale, di ruolo, nel rispetto degli standard minimi di servizio previsti dall'articolo 10, comma 4 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, e a tempo determinato (pertanto anche degli stagionali).

In base a quanto previsto in via transitoria, fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, le attuali previsioni di bilancio sono state predisposte prevedendo unicamente la sostituzione del personale che cesserà nel triennio.

- 4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
- 5) politica di indebitamento: il Comune di Porte di Rendena ha previsto di non fare ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari e per mantenere il saldo finanziario. Ciò è stato inoltre previsto in seguito a quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa 2020, a cui si rimanda. Alla luce delle considerazioni sopra riportate con l'approvazione del Protocollo d'intesa 2020 è stato previsto di sospendere il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni fino alla decisione del Presidente della Corte dei conti e alla eventuale pronuncia delle Sezioni delle Autonomie, ovvero delle Sezioni riunite.

Gli equilibri di bilancio.

Per quanto riguarda i principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione si rinvia alle tabelle allegate al bilancio e alle competenti sezioni del DUP e della presente nota integrativa.

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.060.438,07			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.764.785,38	1.764.785,38	1.764.785,38
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.751.239,62	1.751.239,62	1.751.239,62
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		23.852,50	23.852,50	23.852,50
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	13.545,76	13.545,76	13.545,76
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	160.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.020.311,30	713.328,00	713.328,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.180.311,30	713.328,00	713.328,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, per la parte entrata, sono sintetizzate come risulta nel prospetto che segue:

Riepilogo principali voci entrate					
Titolo	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	830.900,00	830.800,00	-0,01	830.800,00	830.800,00
2 Trasferimenti correnti	408.025,76	385.060,00	-5,63	385.060,00	385.060,00
3 Entrate extratributarie	556.705,00	548.925,38	-1,40	548.925,38	548.925,38
4 Entrate in conto capitale	1.110.313,58	3.020.311,30	172,02	713.328,00	713.328,00
5 Entrate da riduzione attività finanziarie					
6 Accensione prestiti					
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Totale	3.405.944,34	5.285.096,68		2.978.113,38	2.978.113,38

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati	830.900,00	830.800,00	-0,01	830.800,00	830.800,00
Totale	830.900,00	830.800,00	-0,01	830.800,00	830.800,00

Sono costituite dall'incasso dagli introiti dell' **IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)**:

Con gli articoli dall'1 al 14 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" a partire dal 2015, è stata istituita, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.); La nuova imposta sostituisce l'IMU e la TASI; Il presupposto dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate dalla legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area; il valore dell'area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta;

Con l'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", il legislatore provinciale interviene nuovamente in materia di (IM.I.S.) allo scopo, in primo luogo, in analogia a quanto previsto dal legislatore nazionale, di non assoggettare le abitazioni principali (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), in secondo luogo di agevolare le imprese in materia fiscale;

Con delibera n. 7 dd. 18 gennaio 2017 sono stati determinati i valori in comune commercio e dei criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili per l'attività dell'ufficio tributi dal periodo d'imposta 2017.

La politica fiscale:

In data 8 novembre è stato sottoscritto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020, che ha confermato per il 2020 la politica fiscale già definita con le precedenti manovre, ribadendo la necessità di una stabilità normativa e finanziaria quale elemento fondante per l'assunzione da parte sia dei soggetti istituzionali (Provincia e Comuni) che di quelli sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici) delle rispettive decisioni di medio periodo e consentire, di conseguenza, una programmazione volta allo sviluppo e all'ulteriore superamento delle criticità che hanno condizionato gli scorsi anni.

I presupposti e le misure della manovra posta in essere già nel 2016, si caratterizza per la significativa diminuzione della pressione fiscale locale con l'introduzione di modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare semplice (IM.I.S.) con l'intento di preservare l'attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini mediante l'azzeramento dell'IMIS sulle abitazioni principali e la riduzione delle aliquote in favore di alcune categorie catastali del settore produttivo;

L'Amministrazione, condividendo questa valutazione ed impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, concorda sull'estensione temporale dell'applicazione del quadro normativo IM.I.S. approvato e quindi sulla sua applicazione fino a tutto il periodo d'imposta 2020. L'Amministrazione ha valutato di perseguire una significativa diminuzione della pressione fiscale locale in favore delle imprese e dei cittadini secondo lo spirito della manovra sopra richiamata.

Pertanto per il periodo d'imposta 2020 le aliquote saranno fissate nella seguente misura:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,00%;
- b) per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 0,35%;
- c) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze lo 0,895%;
- d) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10, C1 e C3: 0,55%;

- e) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1 con rendita inferiore o uguale ad euro 75.000.000,00: 0,55%;
- f) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad euro 50.000,00: 0,55%;
- g) per i fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria": 0,00%;
- h) per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale: 0,00%;
- i) per i fabbricati iscritti nella categoria catastale D6: 0,55%;
- l) per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4 e D9: 0,79%;
- m) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1 con rendita superiore ad euro 75.000.000,00: 0,79%;
- n) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad euro 50.000,00: 0,79%;
- o) per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad euro 25.000,00: 0,00% con deduzione d'imponibile pari ad euro 1.500,00;
- p) per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad euro 25.000,00: 0,10% con deduzione d'imponibile pari ad euro 1.500,00;
- q) per le aree fabbricabili: 0,895%.

Dall'imposta dovuta per le abitazioni principali nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2, di 5,5 vani, maggiorata del 15 per cento, come determinato per ciascun comune (euro 464,42).

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 43 del 21 marzo 2016.

Il gettito iscritto in bilancio si aggira sull'importo di 827.000,00 costante sia per gli assestati 2017 e 2018 che per gli anni del previsionale triennale, oltre al trasferimento compensativo sul fondo perequativo, da parte della PAT, per il gettito mancante relativo ad Imis su abitazione principale e fabbricati cat. D.

TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)

Resta in vigore la tariffa rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; la tassa, salvo interventi del legislatore, è disciplinata dai commi da 639 a 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"; nell'applicazione della TARI vale la norma che consente, per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato, ai sensi dell'art. 84 del D.P.G.R 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10, alla Comunità delle Giudicarie che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di Smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 6 di data 27 febbraio 2017 e ss.mm..

La tariffa 2020 è quella che verrà proposta dalla Comunità delle Giudicarie nella veste di ente gestore del servizio, sulla base del piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, che sarà approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità stessa. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Recupero evasione tributaria

L'attività di controllo per il prossimo anno riguarderà l'annualità 2015 e 2016; particolare attenzione verrà posta alla verifica delle richieste di agevolazione.

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

Addizionale I.R.P.E.F.

L'ente *non ha previsto* l'applicazione dell'addizionale.

Imposta Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità è gestito in economia. Il canone annuo ammonta ad € 2.500,00.

Il servizio di pubbliche affissioni non è istituito nel Comune di Porte di Rendena, trattandosi di ente con meno di 3.000 abitanti, ai sensi dell'art. 18 c.2 del D.Lgs. 507/1993 e s.m..

Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

L'Addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica è stata soppressa nel 2012 il trasferimento compensativo del mancato gettito è riconosciuto sul fondo perequativo;

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti					
Tipologia	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	408.025,76	385.060,00	-5,63	385.060,00	385.060,00
Totale	408.025,76	385.060,00	-5,63	385.060,00	385.060,00

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Si riferiscono al trasferimento erariale compensativo per l'esenzione ICI degli oratori.

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:

I trasferimenti provinciali sono stati rideterminati, tenendo conto delle indicazioni fornite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2018 sottoscritto in data 10 novembre 2017 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento, in particolare, riducendo il fondo perequativo della quota di risparmio di spesa posta a carico dei Comuni a titolo di compartecipazione degli stessi agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica quantificata in 3,5 milioni di euro. Tale importo viene ripartito tra i Comuni con le medesime modalità adottate nel 2016 e 2017 che tenevano conto della necessità di allineare il livello di spesa standard ai livelli di massima efficienza, in armonia con quanto stabilito nella legge di riforma istituzionale.

Con tale protocollo sono stati confermati:

il riconoscimento del 50% della quota interessi della rate di ammortamento dei mutui inerente l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni condivisa nell'ambito del Protocollo 2015.

- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla manovra IMIS riferita alle abitazioni principali;
- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione dei fabbricati appartenenti agli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14/2014;
- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1 commi 21 e seguenti della L. n. 208/2015;
- il riconoscimento dell'importo previsto per il 2016 del fondo di solidarietà con riferimento alla manovra IMIS riferita alle attività produttive;
- la riduzione derivante dalla necessità di garantire il concorso al risanamento della finanza pubblica mediante la devoluzione al bilancio Statale delle somme corrispondenti al maggior gettito IM.U.P. e al gettito IM.I.S. dei fabbricati della categoria catastale "D";

il fondo perequativo, oltre alla quota base, tiene conto:

- della quota riferita al servizio biblioteche;

- del consolidamento delle quote annue relative alle indennità di vacanza contrattuale e alle spese per le progressioni orizzontali;
- della quota relativa alla copertura della quota extracontrattuale del Fo.REG 2015;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS derivante dall'esenzione delle abitazioni principali e dalle agevolazioni alle attività produttive;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica.

Nel fondo specifici servizi comunali sono compresi:

- il fondo per il servizio socio-educativo per la prima infanzia;
- il fondo per il servizio di custodia forestale;
- il fondo per il servizio polizia locale (a partire dal 2017);

L'ex fondo investimenti minori viene destinato in parte alle spese correnti ed in parte alle spese in conto capitale.

Nel protocollo d'intesa per l'anno 2020 è stato convenuto di modificare i criteri di riparto del fondo perequativo, da un lato aggiornando le stime della spesa standard corrente dei comuni, dall'altro introducendo fra i criteri di perequazione anche il livello delle entrate proprie di parte corrente dei comuni (quale misura della capacità fiscale). Di seguito si riporta uno stralcio di quanto previsto:

L'applicazione del nuovo modello comporta delle variazioni significative, rispetto al 2018, delle assegnazioni ai singoli comuni: è quindi necessario operare con una opportuna gradualità, in modo da consentire ai singoli comuni di superare le ovvie rigidità legate alla natura corrente della spesa correlata. A tal fine si propone una gradualità in 5 anni: le variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno introdotte con quote cumulative annuali pari al 20% della variazione totale, fino ad arrivare a regime nel 2024.

Per attutire ulteriormente l'impatto del nuovo modello di riparto e, comunque, per consentire agli enti un margine di tempo adeguato per introdurre, a fronte di un ridimensionamento del trasferimento sul Fondo perequativo, le opportune misure di razionalizzazione della spesa corrente, si prevede l'assegnazione di una quota aggiuntiva nel caso in cui la media degli ultimi tre anni disponibili del dato relativo all'equilibrio di parte corrente, tenuto conto delle variazioni del trasferimento perequativo risultanti dal nuovo modello di riparto, risulti negativa. Si evidenzia che a questi fini il dato relativo all'equilibrio di parte corrente viene rielaborato detraendo dal corrispondente ammontare risultante dal prospetto degli equilibri allegato al rendiconto, le entrate di natura straordinaria applicate in parte corrente (quota ex fim, avanzo di amministrazione, altre entrate in conto capitale, trasferimenti straordinari), lo stanziamento definitivo dei fondi accantonati e le entrate di natura non ricorrente.

La quota aggiuntiva assegnata per assicurare la copertura dello squilibrio di parte corrente come sopra definito viene quantificata nella misura del:

- 90% per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;
- 80% per i comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti.

Le variabili finanziarie che concorrono al riparto come sopra definito verranno aggiornate ogni anno con gli ultimi dati disponibili, in modo da poter cogliere la dinamica dei fenomeni di spesa e di entrata.

Le parti si impegnano ad effettuare annualmente un monitoraggio degli effetti dell'applicazione del nuovo modello di riparto del Fondo perequativo, in esito al quale saranno concordati gli eventuali correttivi da apportare allo stesso.

Si rimane in attesa della quantificazione dei trasferimenti 2020 da parte della PAT, sulla base del modello sopra delineato.

I fondi provinciali a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui (contributi in annualità) sono cessati.

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Alla categoria 1° è previsto il contributo ordinario dalla Regione per la gestione del nuovo comune nato dalla fusione in data 01/01/2016 e il rimborso dalla Comunità per i costi di spazzamento introitati dalla stessa con la gestione della tari.

Alla categoria 2° è previsto il trasferimento dal Comune di Pinzolo per la gestione dei permessi per la raccolta funghi.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Entrate extratributarie					
Tipologia	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	482.605,00	474.825,38	-1,61	474.825,38	474.825,38
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3 Altri interessi attivi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5 Rimborsi in entrata	65.100,00	65.100,00	0,00	65.100,00	65.100,00
Totale	556.705,00	548.925,38	-1,40	548.925,38	548.925,38

Tali entrate sono costituite da proventi di vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, da interessi attivi, altre entrate da redditi da capitale, rimborsi e altre entrate correnti. I Servizi pubblici sono servizi a domanda individuale.

Proventi del servizio acquedotto, fognatura, depurazione e degli altri servizi produttivi.

Per il triennio 2020-2022 le entrate e le spese prevedono il 100% di copertura. Le tariffe sono state adeguate nell'anno congruendo le differenze tariffarie dei tre ex comuni e comportando lievissime modifiche (in diminuzione sulla tariffa acqua e invariata sulla tariffa fognatura, mentre il trend sulla depurazione presenta sempre un aumento che viene stabilito dalla provincia) e queste direttive vengono mantenute anche sul 2019.

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali: gestione diretta.

Servizio Viabilità Gestione diretta in economia

Servizio Illuminazione pubblica Gestione diretta in economia

In concessione a terzi: (convenzione art. 59 T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige – DPR n. 1 del 28.2.2005 n. 3/L) Servizio Concessionario; Scadenza concessione: Programmazione futura;

Servizio smaltimento rifiuti Comunità delle Giudicarie;

Il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto di quanto approvato dalla Giunta con le deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del Bilancio. Alla data di approvazione del presente documento sono state approvate le seguenti tariffe:

Deliberazione giuntale n. 156 dd. 27/11/2019 avente ad oggetto: “Determinazione delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2020”.

Deliberazione giuntale n. 157 dd. 27/11/2019 avente ad oggetto: “Servizio pubblico di fognatura. Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 – Utenze civili ed insediamenti produttivi”.

Si elencano gli immobili del patrimonio comunale, con indicazione di quelli per i quali è prevista una utilizzazione economica da cui deriva un'entrata per l'ente: Villa Colomba, Casa Sociale Vigo Rendena e Darè, Casa Guste, Centro per Anziani e Casa Pizzini.

Altri proventi diversi prevede:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92) – euro 5.000,00 sul 2020, 2021 e 2022.

Interessi attivi - euro 3.000,00 sul 2020, 2021 e 2022.

Concorso nella spesa per la gestione del centro scolastico da parte del Comune di Pelugo.

Rimborsi ed altre entrate correnti per entrate non bene definite in precedenza.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI – Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, in particolare risultano rilevanti i seguenti:

- Recupero spese di riscaldamento, illuminazione, ecc. fabbricati - servizio rilevante iva;
- Concorsi e rimborsi nelle spese di ricovero di inabili e indigenti;
- Concorsi, rimborsi e recuperi spese casa della comunita' - servizio rilevante iva;
- I.v.a. a credito su attivita' comunali.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Entrate in conto capitale					
Tipologia	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.106.513,58	3.018.811,30	172,82	711.828,00	711.828,00
4 Alienazione di beni materiali	2.000,00	500,00	-75,00	500,00	500,00
5 Permessi di costruire	1.800,00	1.000,00	-44,44	1.000,00	1.000,00
Totale	1.110.313,58	3.020.311,30	172,02	713.328,00	713.328,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia e trasferimenti dai Comuni, dal BIM del Sarca e dai privati.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Per il dettaglio si rinvia alla sezione "Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili".

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Per quanto riguarda le scelte programmatiche in valorizzazione del patrimonio.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE – le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

Nella cat. 1 sono previsti alcuni rimborsi per servizi gestiti in convenzione con altri Comuni o amministrazioni:

- Centro scolastico scuola elementare con il Comune di Pelugo;
- Azione 10 con la Comunità delle Giudicarie.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 900,00 per l'anno 2020, 2021 e 2022 e gli introiti per violazioni di normative urbanistiche previsti in euro 100,00 per l'anno 2020, 2021 e 2022.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie e Titolo 6° - Accensione di prestiti

Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Totale					

Accensione Prestiti

Tipologia	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Totale					

Il bilancio finanziario 2020-2022 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

Il bilancio finanziario 2020-2022 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte. Ciò anche in quanto nel Protocollo d'intesa 2020 è stato previsto di sospendere il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni fino alla decisione del Presidente della Corte dei conti e alla eventuale pronuncia delle Sezioni delle Autonomie, ovvero delle Sezioni riunite, in merito al fatto che l'indebitamento non figura fra le entrate che possono essere considerate ai fini del pareggio di bilancio. Ciò significa che per l'accensione di un mutuo l'ente deve verificare la permanenza del pareggio di bilancio secondo le disposizioni normative sancite dalla legge 243/2012 come interpretate dalla Corte Costituzionale.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Totale	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno permesso di dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria solo durante il mese di dicembre 2016. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2020-2022 non sarà necessario ricorrere ad elevate anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita. Sulla base dell'attuale fondo di cassa e dell'osservazione storica sull'andamento della liquidità, è stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita. Tuttavia le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

A prescindere dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari a zero in questa fase di approvazione del bilancio, ma appena si procederà a fine febbraio alla reimputazione dei residui sarà pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

Spese correnti					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1.1 Redditi da lavoro dipendente	737.587,87	665.778,00	-9,74	665.778,00	665.778,00
1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente	56.052,37	51.580,00	-7,98	51.580,00	51.580,00
1.3 Acquisto di beni e servizi	753.693,80	753.706,40	0,00	753.706,40	753.706,40
1.4 Trasferimenti correnti	122.285,72	122.285,72	0,00	122.285,72	122.285,72
1.7 Interessi passivi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.8 Altre spese per redditi da capitale	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1.10 Altre spese correnti	147.520,10	150.289,50	1,88	150.289,50	150.289,50
Totale	1.824.739,86	1.751.239,62	-4,03	1.751.239,62	1.751.239,62

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Le previsioni di bilancio che risultano dal prospetto allegato tengono conto del personale in servizio e del fabbisogno previsto per il triennio.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- L'IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; la gestione dell'iva e la previsione di eventuali imposte e tasse a carico dell'ente ed il costo previsto sul 2020 è pari ad euro 45.000,00.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 1.500,00;
- trasferimenti relativi al settore turistico per € 5.000,00;
- trasferimenti relativi al settore culturale per € 5.000,00;

- trasferimenti relativi al settore sportivo per € 3.000,00 e quota parte piscina di Spiazzo per € 11.500,00;
- trasferimenti per il diritto allo studio (Istituto Comprensivo) per € 8.000,00 e quota parte centro scolastico di Spiazzo € 14.500,00;
- trasferimenti al Comune di Tione per la gestione del punto lettura di Javrè per € 10.000,00;

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico per euro 6.500,00.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Ammortamenti - Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di riserva – comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per € 34.135,00 nel 2020, per € 34.135,00 nel 2021 e per € 34.135,00 nel 2022 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

A partire dal 2016 trova applicazione anche nella Provincia Autonoma di Trento la riforma del sistema contabile volta all'armonizzazione dei bilanci del settore pubblico (decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118) che prevede: l'applicazione dei nuovi principi contabili, i nuovi schemi di bilancio ~~anche se con funzione esclusivamente conoscitiva.~~

Nel bilancio di previsione 2020-2022 deve essere stanziato il fondo crediti dubbia esigibilità, che sarà composto da almeno due capitoli: uno per la parte corrente del bilancio, una per la parte capitale.

Occorre precisare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del D.lgs. 118/2011, il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità dovrà essere effettuato mediante le formule previste nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria: la relativa disciplina è contenuta nel punto 3.3 del principio e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al principio stesso.

Tale accantonamento rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

I principi applicati per la determinazione del fondo sono i seguenti:

- a) **Scelta del livello di analisi per il calcolo:** è possibile determinare l'accantonamento a livello più o meno aggregato: il livello minimo richiesto, rappresentato negli schemi allegati sia al bilancio di previsione che al rendiconto, è quello della tipologia, ma si è scelto di scendere a livello di capitolo;
- b) **Esclusione dal calcolo delle voci già previste dalla normativa, ossia:**
 - a. crediti da altre amministrazioni pubbliche (Titolo II e titolo IV entrata);
 - b. crediti assistiti da fidejussione;
 - c. entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa;
 - d. entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (in questo caso il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).
- c) **Esclusione di ulteriori voci per le quali non si ritiene di dover accantonare il FCDE:**

per le entrate relative ai servizi pubblici, essendo accertate ed imputate contabilmente nell'esercizio di erogazione del servizio, possono dar vita ed accertamenti non riscossi;
- d) per le entrate che, in base alla stima della quota di FCDE ad esse corrispondenti, ottengono un indice di riscossione superiore a 1, non necessitano di accantonamento al FCDE in quanto entrata non di dubbia esigibilità;

e) **Definizione del periodo di osservazione:** la norma parla di ultimi cinque esercizi.

f) **Raccolta dei dati su cui calcolare l'accantonamento.** I dati da raccogliere sono i seguenti:

accertamenti per singola voce e per ogni anno del periodo di riferimento: per quanto riguarda le voci che in passato sono state gestite per cassa, il dato da ricercare è quell'importo che sarebbe stato iscritto in bilancio se si fosse applicato anche in passato il nuovo principio della competenza finanziaria;

riscossioni "competenza + residui": il principio consente, per i primi 5 anni antecedenti alla riforma, di considerare tra le riscossioni anche quelle a residuo, aumentando il numeratore della formula e così, di fatto, limitando sul bilancio l'impatto negativo derivante dell'accantonamento al FCDE;

g) **Calcolo dell'incidenza della riscossione sugli accertamenti del quinquennio:**

questo risultato rappresenta la capacità effettiva di riscossione dell'ente rispetto alle proprie entrate. Occorre pertanto calcolare la media applicando tre diverse formule riportate nell'esempio 5 dell'appendice tecnica, cui si rimanda (la media semplice o le due medie ponderate).

Si è ritenuto di scegliere di applicare il Metodo n. 1 - Media semplice: (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui 2013-2014-2015-2016-2017) compresi gli incassi annualità 2018 in c/residui, che rappresenta un valore intermedio tra i due metodi in questa maniera si evita un impatto eccessivo sul bilancio e nello stesso tempo un valore sufficientemente prudenziale;

h) **Determinazione della percentuale di difficile esazione:**

tale dato rappresenta la quota tendenziale di difficile esazione delle proprie entrate; si calcola come complemento a 100 del valore trovato al punto precedente quindi, se la capacità di riscossione tendenziale del quinquennio precedente era risultata pari all' 80 %, il complemento a 100, e quindi la percentuale di difficile esazione, è pari al 20 %.

i) **Calcolo accantonamento teorico al FCDE:**

la percentuale di difficile esazione di cui al punto precedente va applicata allo stanziamento previsto nel bilancio di previsione della corrispondente entrata: la somma dei singoli accantonamenti costituisce l'importo teorico da stanziare in spesa nell'apposito capitolo dedicato.

j) **Determinazione dell'accantonamento effettivo in bilancio:**

Ricordato che gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Il comma 882 dell'art. 1 della legge 205/2017 ridetermina le percentuali minime da utilizzare per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità nel modo seguente: pari almeno al 95 per cento nel 2020, al 100 per cento nel 2021 e 2022. L'Ente ha ritenuto di applicare, a partire dal 2019, il 100 per cento del fondo.

Va tenuto presente inoltre che, le funzioni di polizia locale sono gestite tramite convenzione con il Comune di Tione di Trento

Gli importi quantificati con le modalità sopra menzionate costituiscono lo stanziamento previsto nel bilancio 2020-2022 destinato al fondo crediti di dubbia esigibilità sono pari a: euro 23.852,50 per il 2020, 2021 e 2022.

Nel corso dell'esercizio ed in particolare in fase di riequilibrio e di assestamento di bilancio gli accantonamenti vengono rivisti in considerazione degli accertamenti maturati e di eventuali variazioni degli stanziamenti di previsione.

Al fine di smaltire residui attivi che condizionano la determinazione del fondo sono state potenziate misure volte all'accelerazione dei processi di riscossione delle entrate i cui effetti si ritiene si paleseranno già nel corso dell'esercizio.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si provvederà alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Sulla base delle informazioni che si andranno a ricevere dal competente ufficio, nel bilancio di previsione verrà stanziato un importo adeguato. Attualmente è previsto un importo di euro 500,00 sul cap. 1090 relativo alle consulenze varie (piano dei conti 01.06.U1.03.02.10.001).

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Si fa riferimento al prospetto degli investimenti allegato al bilancio per la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati.

Spese in conto capitale					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.152.544,23	2.938.316,30	154,94	518.433,00	518.433,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.3 Contributi agli investimenti	465.545,00	240.495,00	-48,34	193.395,00	193.395,00
2.4 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Altre spese in conto capitale	1.000,00	1.500,00	50,00	1.500,00	1.500,00
Totale	1.619.089,23	3.180.311,30	96,43	713.328,00	713.328,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

E' previsto il cap. per l'acquisto di eventuali terreni e fabbricati.

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

L'AVANZO VINCOLATO

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si dà evidenza dei vincoli e degli accantonamenti posti al risultato di amministrazione 2019, nel seguente prospetto:

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	959.438,02
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	53.430,51
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	3.234.774,96
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	2.376.174,45
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	1.871.469,04
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	1.871.469,04
Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata (3)		

	Fondo crediti di dubbia esigibilità (4)	37.678,48
	Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	Fondo perdite società partecipate (5)	15.000,00
	Fondo contenzioso (5)	30.000,00
	Altri accantonamenti (5)	193.775,76
	B) Totale parte accantonata	276.454,24
Parte vincolata al 31/12/2019		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	13.545,76
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	13.545,76
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale parte destinata agli investimenti	300.000,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.281.469,04
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

2020 € 162.000,00

2021 € 162.000,00

2022 € 162.000,00

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

In fase di riaccertamento ordinario dei residui a fine febbraio si provvederà a reimputare gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata andando ad implementare l'eventuale FPV di parte ordinaria e straordinaria di Spesa, in quanto al momento non sono ancora disponibili i vari cronoprogrammi delle opere di investimento, ancora in corso di definizione.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 1.000,00 (cap. 370);
- rimborso di eventuali enti in convenzione, per il quale sono previsti introiti complessivi € 0,00 (cap. 233)
- condoni (previsti in parte corrente): € 0,00;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in € 1.000,00 per IMIS (cap. 11), € 100,00 per IMUP (cap. 90) , € 100,00 TASI (cap. 70) ed € 100,00 per il recupero imposta sulla pubblicità anni pregressi (cap. 81);
- entrate per eventi calamitosi: € 0,00;
- accensioni di prestiti € 0,00;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali (previste in parte corrente), previste per € 2.000,00 (cap. 10), b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale (previsti per € 0,00 nella parte corrente), c) gli eventi calamitosi, previsti per € 0,00, d) le sentenze esecutive ed atti equiparati (previsti per € 0,00), e) gli investimenti diretti, previsti nel prospetto delle spese di investimento allegati al bilancio; f) i contributi agli investimenti, previsti nel prospetto delle spese di investimento allegati al bilancio; g) altre spese in conto capitale previsti nel prospetto delle spese di investimento allegati al bilancio.

Tra le spese correnti non ricorrenti occorre inoltre segnalare:

- la retribuzione per eventuale sostituzione di personale (cap. 150) per euro 10.000,00;
- rimborso al datore di lavoro per espletamento di incarichi politici (cap. 45) per euro 8.000,00;
- liquidazione tfr al personale (cap. 240) per euro 60.000,00 per la quota a carico del Comune, la quota a carico dell'inps è prevista in partita di giro.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

L'ente non ha enti ed organismi strumentali dell'ente

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Vedi dati da elenco dati in DUP delle partecipazioni possedute dall'ente.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci

delle Regioni e degli Enti Locali". L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1- bis specifica che, per gli anni 2018 – 2020, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Per altre informazioni o dettagli si rinvia al DUP.